NUOVE NORME PER L'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE SULLA VITA

Art. 27-quater

Contratti conclusi con imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea

Le disposizioni previste dal primo e secondo comma dell'art. 114 del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, si applicano a coloro che concludono contratti di assicurazione sulla vita o operazioni di capitalizzazione con imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunita' economica europea, nonche' a coloro che svolgono attivita' di mediazione per la stipulazione di dette assicurazioni o operazioni. 2. La disposizione prevista dall'art. 124 del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, si applica a coloro che concludono contratti di assicurazione sulla vita con imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunita' economica europea

Versione in vigore dal 31 dicembre 1992, non più in vigore dal 19 maggio 1995 · versione 4

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita
Estremi	Legge 22 ottobre 1986, n. 742
Titolo	II — Condizioni di accesso
Capo	III — Norme applicabili alle imprese aventi sede legale in uno stato terzo rispetto alla comunità economica europea
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 1986

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-per-l-esercizio-delle-assicurazioni-private-sulla-vita/art-27-quater-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

contratti-conclusi-con-imprese-aventi-la-sede-legale-in-uno-stato/versione/4